

La responsabilità dell'imprenditore negli infortuni sul lavoro: evoluzione giurisprudenziale.

E' il caso di occuparsi della importante questione degli infortuni sul lavoro perché, purtroppo, non passa giorno senza che si verifichino gravi incidenti sul lavoro, spesso anche mortali, su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione con orientamenti altalenanti, affermando la responsabilità (talvolta anche di tipo oggettivo) dell'imprenditore.

La normativa vigente relativa a tale materia ha sempre avuto il prioritario scopo di far sì che l'imprenditore che occupi personale dipendente debba dotarsi di ogni possibile accorgimento tecnico inteso a evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi infortunio, o pericolo di infortunio sul lavoro dei suoi dipendenti.

Non sempre, però, malgrado ogni possibile cautela messa in opera dall'imprenditore, l'infortunio può essere evitato.

Per quanto concerne la responsabilità civile dell'imprenditore in caso di infortunio occorso ad un suo dipendente occorre tener presente, in primo luogo, l'art.2087 del codice civile che fa obbligo allo stesso di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Tale norma appare in linea con quanto previsto dall'art.41 della nostra Costituzione, secondo cui l'iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

In un caso, verificatosi alcuni anni fa, di infortunio mortale in cui il lavoratore aveva perso la vita mentre eseguiva lavori di manutenzione su di un autocarro munito di cassone ribaltabile che era stato sollevato per ragioni di lavoro e che, improvvisamente, si era abbattuto sull'operaio causandone il decesso, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro, stabilendo, in motivazione, che la responsabilità derivante dall'inosservanza dell'art.82 del DPR 27.4.1955 n. 547, a suo tempo vigente, coordinata con i principi enunciati dall'art.2087 del codice civile, è (anche) una responsabilità " di tipo oggettivo ", dovendo gravare sull'impresa e non sui lavoratori o sui terzi il rischio inerente alla eventuale pericolosità dei macchinari di cui l'impresa si avvale, aggiungendo che l'art. 4 del sopracitato DPR imponeva al datore di lavoro un dovere di assidua ed effettiva vigilanza sull'attività dei dipendenti al fine di prevenire ogni tipo di infortunio.

Ciò posto, si può concludere che, nella fattispecie esaminata, si ravvisa, in capo all'imprenditore, una responsabilità di tipo oggettivo, peraltro non disgiunta da una sua responsabilità derivante da "culpa in vigilando".

Non si può addebitare all'imprenditore, si legge nella sentenza, di non aver utilizzato mezzi tecnici, in quel tempo inesistenti, atti a evitare l'infortunio, ma la maggiore possibile sicurezza deve essere comunque garantita e dove questa non possa essere assicurata in maniera assoluta, il rischio non può comunque essere posto a carico del lavoratore.

Secondo le più recenti pronunce, (Cass. 10.6.2016 n. 11981 e Cass. 11.4.2013 n. 8855) invece, l'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, in quanto non si può desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, bensì di una obbligazione assimilabile a quella tradizionalmente definite “ **di mezzi**” in cui la diligenza oltre a costituire il criterio per valutare l'esattezza dell'adempimento, esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione. Ne consegue che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c. il lavoratore che subisce l'inadempimento è comunque soggetto all'onere di dimostrare l'esistenza non solo del fatto materiale, ma anche delle regole di condotta che ritiene essere state violate.

E' evidente che non si tratta di porre a carico del lavoratore l'onere di dimostrare la colpa del datore di lavoro, bensì di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta negligente, imprudente o imperita e il danno concretamente verificatosi.

Attualmente questo è l'indirizzo giurisprudenziale prevalente al quale gli operatori del diritto e gli imprenditori dovrebbero attenersi.

Pesaro, lì 6.12.2018

Avv. PAOLA COMANDINI